

Edna S. Allen
Center N. H.
Long St. N. H.

Dr. J. G. Jones
Cousin de Mr.
William Perkins
Cousin de Mrs.
Curtis

Art. 1) Costituzione

Wave function $\psi = A \sin(kx - \omega t)$

1.2. La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" (in sigla A.P.S.) successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "Giuseppe Leone Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore", di seguito per brevità in sigla denominata "Giuseppe Leone A.P.S. E.T.S.".

2.1. L'Associazione ha sede legale in Ragusa (RG), Corso Vittorio Veneto n. 77, Cap 97100, e ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

2.2. La variazione della sede legale all'interno dello stesso comune potrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione e non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

2.3. Un eventuale trasferimento della sede legale in altra città potrà essere disposto solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati di modifica dello Statuto.

Art. 3) Assenza di scopo di lucro - Divieto di distribuzione di utili

3.1. L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

3.2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4) Finalità

4.1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

4.2. In particolare, l'Associazione ha come scopo ogni azione tesa:

a) alla valorizzazione della memoria e della considerazione nazionale e internazionale del Maestro Giuseppe Leone, evidenziando il legame dello stesso con la città di Ragusa, l'area degli Iblei e la Sicilia;

b) alla preservazione, valorizzazione e promozione dell'archivio fotografico del Maestro Giuseppe Leone, al fine di mantenerne l'identità ed integrità e di preservarne il valore artistico, storico e culturale;

c) a ogni forma di impegno per il mantenimento e la conservazione dell'archivio nella sua interezza, comprese le attrezzature fotografiche, a Ragusa, e in particolare

Federica Sordani
Candida L. L. L.

Francesca T. T. T.
Candida L. L. L.

Francesca T. T. T.
Candida L. L. L.

nell'edificio di Corso Vittorio Veneto n. 131 nel quale il Maestro Giuseppe Leone ha lavorato, curandone nel tempo la sistemazione, la catalogazione, la digitalizzazione, il riordine;

d) alla individuazione di ogni forma di utilizzo dell'archivio stesso al fine di valorizzarne la rilevanza di documentazione culturale, storica e sociologica, favorendone al contempo la fruibilità pubblica e le attività di studio e promozione.

4.3. A tal fine, a titolo esemplificativo, l'Associazione intende svolgere le seguenti funzioni:

- interloquisce con i soggetti proprietari dell'archivio fotografico per promuoverne valorizzazione e tutela;
- cura rapporti e collaborazioni con enti pubblici, privati ed imprese, associazioni culturali ed ogni altro soggetto possa avere interesse alla fruizione e valorizzazione dell'archivio fotografico;
- individua e sviluppa rapporti di collaborazione con i servizi di documentazione archivistica, in particolare nel campo della fotografia, istituiti presso altri organismi pubblici e privati al fine di raggiungere i propri scopi;
- promuove iniziative, mostre, attività editoriali, produzioni audio e video di interesse culturale e scientifico per la valorizzazione dell'archivio;
- collabora con i soggetti proprietari dell'archivio per la conservazione, l'aggiornamento e la valorizzazione dell'inventario del patrimonio fotografico che fa parte dell'archivio;
- acquisisce documentazione, articoli a stampa, testimonianze audiovisive e quant'altro possa riferirsi all'attività fotografica e di ricerca svolta dal Maestro Giuseppe Leone.

Felice Siano
Carlo V. L. L.
Giancarlo F. F. F.
G. F. F. F. F.
Luciano de Vito
Carlo V. L. L.
Giancarlo F. F. F.
G. F. F. F. F.

4.4. L'Associazione ha inoltre lo scopo di:

- promuovere e organizzare mostre, incontri, dibattiti, convegni, conferenze, meeting, seminari, viaggi di studio aventi per oggetto tematiche di natura culturale, storica, artistica, con finalità educative, divulgative, di studio e di informazione, nonché concerti, esposizioni e cineforum, eventualmente finanziati in tutto o in parte attraverso il pagamento di biglietto;

- promuovere e sostenere tutte le iniziative che favoriscano lo sviluppo economico e un'equa redistribuzione delle risorse compatibile con la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale, sociale, storico della popolazione;

- provvedere alla realizzazione di materiale stampato, audio, video e di un sito Internet per la presentazione dell'Associazione e per la diffusione dei suoi scopi delle sue attività;

- promuovere attività di turismo consapevole a carattere culturale, ecologico, sociale, formativo;

- valorizzare le tradizioni culturali e storiche, delle feste patronali e della memoria;

- promuovere iniziative per indirizzare il flusso turistico sul nostro territorio perché venga valorizzato l'ambiente coniugando salvaguardia e sviluppo attraverso uno sfruttamento sostenibile delle risorse naturali.

4.5. Per l'attuazione degli scopi istituzionali può promuovere, organizzare e gestire esposizioni e festival, concorsi, cineforum e proiezioni audiovisive, spettacoli e rappresentazioni teatrali, pubblicazioni periodiche e non, attività editoriali e/o cinematografiche, servizi formativi extrascolastici, biblioteche e videoteche, escursioni e soggiorni, e svolgere ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento delle finalità statutarie.

Felice Siciliano
Carlo Rinaldi

Francesco Di Paolo
Eugenio Di Paolo
Stefano Di Paolo

Antonio Di Paolo
Carlo Di Paolo
Antonio Di Paolo

4.6. L'Associazione può inoltre avviare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei propri Associati in funzione di attività secondaria rispetto alle finalità istituzionali dell'Associazione. L'Associazione deve presentare al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività, una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e deve produrre tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente.

4.7. L'Associazione può collaborare con associazioni analoghe, con Enti Pubblici, con soggetti privati per la realizzazione degli scopi sociali.

4.8. Per grandi eventi e manifestazioni afferenti agli scopi istituzionali dell'Associazione, la stessa potrà avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati.

4.9. L'Associazione può fornire agli Associati e a terzi beni o servizi di varia natura a un prezzo che deve in ogni caso obbligatoriamente comprendere ogni costo sostenuto per la produzione del bene o l'erogazione del servizio.

4.10. L'Associazione può aderire in Italia e all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi statutari.

4.11. Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione può:

- stipulare accordi, contratti, convenzioni, nonché instaurare collaborazioni con altri Enti, Associazioni, Organizzazioni, Istituzioni pubbliche e private di ogni forma e genere in Italia e all'estero;
- svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.

4.12. L'Associazione esercita le proprie attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, co. 1, del Codice del Terzo Settore e può svolgere tutte

Francesco Sisto
Carlo Florio
Giovanni D. Tognoli
Di Paolo Tommaso

Enrico De Agui
Vittorio Padellaro
Carlo Anus
Carlo

le attività previste dal menzionato articolo e successive modifiche e integrazioni.

4.13. L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio di Amministrazione è delegato a individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al citato articolo.

4.14. L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del Codice del Terzo Settore, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

4.15. L'Associazione può stipulare accordi di partenariato con Enti pubblici e nell'ambito delle attività di interesse generali indicate nell'art. 5, può perseguire le finalità istituzionali utilizzando anche gli strumenti di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento con le amministrazioni pubbliche.

4.16. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO II - VOLONTARI E LAVORATORI RETRIBUITI

Art. 5) Volontari

5.1. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini

Federico S. C. C.
Carlo S. C. C.

Consiglio di Amministrazione
D. S. C. C. C.
Carlo S. C. C.

Carlo S. C. C.
Carlo S. C. C.

Carlo S. C. C.

istituzionali.

5.2. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

5.3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

5.4. L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 6) Lavoro retribuito

6.1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, co. 5, del Codice del Terzo Settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

6.2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

TITOLO III - ASSOCIATI

Art. 7) Numero e categorie di Associati

7.1. Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore

Federico Cuccini
Carmela Pina
Francesco X. Targui

D. Diego Biondi
Enrico M. M.
Vittorio L. L.
Carlo A. A.

Luca

al minimo stabilito dalla Legge.

7.2. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

a) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

b) Associati Onorari, i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle loro qualità e meriti personali;

c) Associati Ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti.

7.3. Possono far parte dell'Associazione, oltre alle persone fisiche e ad altre associazioni di promozione sociale, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro nei limiti previsti dalla normativa applicabile. Tanto le persone fisiche quanto gli enti collettivi devono, per essere ammessi ad Associati, possedere i seguenti requisiti:

a) condividere lo scopo e le finalità dell'Associazione;

b) accettare il presente Statuto ed i regolamenti interni.

7.4. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

7.5. Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art. 8) Diritti e doveri degli Associati

8.1. Tra gli Associati vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

8.2. Lo status di Associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di Associato.

Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

8.3. I nominativi degli Associati, insieme all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi

Federico Cicchino
Lamberto Lilla

Francesco Di Toppo
Giuseppe Pizzini
Giovanna De Luca

Valerio Lattino
Carlo Anselmi
Giovanna

costituiti - 7/2/

dichiarato, sono annotati nel Libro degli Associati.

8.4. Tutti gli Associati regolarmente iscritti nel Libro degli Associati, da almeno tre mesi, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

8.5. Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta agli organi che tengono gli stessi.

Art. 9) Ammissione degli Associati

9.1. Per essere ammessi ad Associato è necessario presentare al Consiglio di Amministrazione domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

a) indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo e-mail cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;

b) dichiarare di condividere le finalità dell'Associazione e di impegnarsi, in caso di ammissione, ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali.

9.2. È compito del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione deliberare, entro 60 giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

9.3. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato, il quale è tenuto al pagamento della Quota di Adesione e della Quota Annuale (come definite al successivo Art. 10) entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della

Federico Scattolon
Lorenzo Lelli
Francesco Di Tommaso
D. Paolo Pizzuti
Giovanni M. M.
Ugo Pizzuti
Carlo Pizzuti
Lorenzo

deliberazione di ammissione. L'assunzione della qualità di Associato si perfeziona al momento del versamento della Quota di Adesione. Una volta tale versamento ricevuto dall'Associazione, la deliberazione di ammissione viene annotata nel Libro degli Associati.

9.4. In caso di non ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, motivare la deliberazione di rigetto della domanda stessa e darne comunicazione all'interessato.

9.5. In caso di non ammissione, l'interessato potrà chiedere un riesame della domanda, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, all'Assemblea ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si dovrà pronunciare in modo definitivo.

9.6. Il Consiglio di Amministrazione invita ad aderire all'Associazione i soggetti ritenuti meritevoli della qualifica di Associati Onorari. L'assunzione di tale qualifica, con conseguente iscrizione nel Libro degli Associati, si perfeziona con l'accettazione da parte dei soggetti dell'invito ad aderire e contestuale dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione, di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 10) Quota di Adesione e Quota Annuale

10.1. L'Assunzione della qualità di Associato Ordinario è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro a titolo di adesione il cui importo è stabilito dall'Assemblea degli Associati (la "Quota di Adesione").

10.2. Ogni Associato è inoltre obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione (la "Quota

Salvo Sider
Comit. A. L.

Integ. Sider
di F. G. L. Sider
Comit. A. L.

Valeri Sider
Comit. A. L.

deliberazione di ammissione. L'assunzione della qualità di Associato si perfeziona al momento del versamento della Quota di Adesione. Una volta tale versamento ricevuto dall'Associazione, la deliberazione di ammissione viene annotata nel Libro degli Associati.

9.4. In caso di non ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, motivare la deliberazione di rigetto della domanda stessa e darne comunicazione all'interessato.

9.5. In caso di non ammissione, l'interessato potrà chiedere un riesame della domanda, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, all'Assemblea ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si dovrà pronunciare in modo definitivo.

9.6. Il Consiglio di Amministrazione invita ad aderire all'Associazione i soggetti ritenuti meritevoli della qualifica di Associati Onorari. L'assunzione di tale qualifica, con conseguente iscrizione nel Libro degli Associati, si perfeziona con l'accettazione da parte dei soggetti dell'invito ad aderire e contestuale dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione, di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 10) Quota di Adesione e Quota Annuale

10.1. L'Assunzione della qualità di Associato Ordinario è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro a titolo di adesione il cui importo è stabilito dall'Assemblea degli Associati (la "Quota di Adesione").

10.2. Ogni Associato è inoltre obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione (la "Quota

Felice Siciliano
Consiglio d'Ammin.

Consiglio d'Ammin.
di Paolo Basso
Giuseppe Alfano

Marco Polino
Carlo Fenu
Giuseppe

Annuale"). Tale importo è ridotto della metà nel caso in cui la deliberazione di ammissione venga comunicata all'interessato dopo il 30 giugno. Fermo quanto disposto al precedente Art. 9 per coloro che acquisiscono la qualifica di Associato in corso di esercizio, il pagamento della Quota Annuale è di regola dovuto dagli Associati entro il 30 giugno dell'anno cui si riferisce. Nessuna Quota Annuale è dovuta per l'anno 2025.

10.3. La Quota di Adesione e la Quota Annuale devono essere versate entro i termini previsti o eventualmente prorogati dal Consiglio di Amministrazione.

10.4. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto ai versamenti delle sopra menzionate quote. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari, in particolare ove tali versamenti siano richiesti dal Consiglio di Amministrazione a titolo di contributo volontario straordinario necessario per lo svolgimento delle attività associative.

10.5. Il Consiglio di Amministrazione può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota di Adesione e alla Quota Annuale.

10.6. In luogo della Quota di Adesione gli Associati Fondatori si impegnano al tempestivo versamento in favore dell'Associazione di un contributo iniziale, il cui importo verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tale da consentire all'Associazione di far fronte alle spese sostenute o anticipate da terzi per la sua costituzione, per la registrazione del presente atto ed eventuali ulteriori adempimenti connessi o consequenziali. Gli Associati Fondatori sono tenuti al versamento periodico della Quota Annuale.

10.7. Gli Associati Onorari sono dispensati dal versamento della Quota di Adesione e

Federico Siciliano
Carlo Iuliano
Francesco Di. Targu

Di Paolo Tommaso
Eugenio De. Am
William Jordin

Carlo De. Am
Dario

della Quota Annuale.

Art. 11) Perdita della qualifica di Associato

11.1. La qualifica di Associato si perde per recesso, morosità o esclusione.

11.2. L'Associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio di Amministrazione. La dichiarazione di recesso ha efficacia dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte del Consiglio di Amministrazione.

11.3. Il Consiglio di Amministrazione comunica l'obbligo a tutti gli Associati di provvedere al pagamento in termini della Quota Annuale e, in caso di inutile scadenza del termine, intima agli Associati morosi il pagamento entro un ulteriore termine non superiore a 30 giorni. La decadenza dalla qualità di Associato per morosità avviene allo scadere di tale ultimo termine senza che sia stato integralmente versato l'importo previsto. L'Associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'Art. 9 del presente Statuto.

11.4. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi. In particolare, gli Associati sono esclusi per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da ledere l'onorabilità, il decoro e il buon nome.

11.2. Le esclusioni sono decise dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei



Federica Sironi
Consiglio d'Amministr.

Francesco Di Tanti
Consiglio d'Amministr.

Luca Fabbro
Consiglio d'Amministr.

non avendo la disponibilità di un bene, ovvero di un diritto, quale di
Associati e dei diritti dei propri soci che sono successori e quindi dei quali sono i
successori dell'Associato originario.

11.3.2. L'Associato originario risponde per intero e con tutti i suoi beni
della garanzia verso gli Associati degli Associati verso il numero di be
gare della costituzione del terreno edificato o edificato. L'Associato se
non ha la garanzia, allora, nella successione, l'Associato si assume la
responsabilità.

11.4. La qualità della qualità di Associato non impone gli obblighi regolari in
ogni all'Associato amministratore al loro uso di tale qualità. In particolare,
l'Associato che recede, o che cede o che si sottrae al pagamento dell'unico Obbligo
Annuale dovuto per l'ultimo esercizio nel corso del quale risulta inerte
all'Associato.

PARTE II - GOVERNANCE

Art. 121 Organi dell'Associazione

12.1. Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli Associati;
- L'Organo di amministrazione denominato Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- L'Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (conseguentemente limito ex art. 10,
Codice del Terzo Settore) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea degli
Associati;
- il Revisore Legale dei Conti qualora ne ricorrano i presupposti.

12.2. Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.

Roberto
Lombardi
Vicepresidente

Roberto
Lombardi
Presidente

Roberto

suoi membri. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso.

11.3. L'Associato dichiarato decaduto per morosità o escluso può, avverso tale decisione, presentare ricorso all'Assemblea degli Associati entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta decadenza o esclusione. L'Assemblea, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

11.4. La perdita della qualifica di Associato non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al venir meno di tale qualifica. In particolare, l'Associato che recede, decade o è escluso è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'ultimo esercizio nel corso del quale risulta iscritto all'Associazione.

TITOLO IV - GOVERNANCE

Art. 12) Organi dell'Associazione

12.1. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- l'Organo di amministrazione denominato Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30 Codice del Terzo Settore) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea degli Associati;
- il Revisore Legale dei Conti qualora ne ricorrano i presupposti.

12.2. Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.

Felice Scianò
Lorenzo Lenti
Piero di Stasio

Dr. Paolo Piana
Eusebio M.
Vittorio L.
Carlo Amis

Aut.

Art. 13) Competenze dell'Assemblea degli Associati

13.1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del Codice del Terzo Settore.

13.2. All'Assemblea ordinaria degli Associati spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) eleggere e revocare i membri del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi dell'Associazione;
- c) approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione; d) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari nonché ogni altro regolamento ritenuto opportuno per disciplinare l'attività dell'Associazione;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati contro le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che abbiano respinto la richiesta di ammissione ad Associato, che abbiano dichiarato un Associato decaduto o che abbiano escluso un Associato dall'Associazione;
- f) deliberare in merito all'istituzione o chiusura di sedi secondarie e succursali anche in altre città d'Italia o all'estero;
- g) stabilire l'ammontare della Quota di Adesione;
- h) deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e su ogni altro



Francesco S. ...
Carlo ...
Francesco ...
Carlo ...
Francesco ...
Carlo ...

argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

13.3. All'Assemblea straordinaria degli Associati spettano i seguenti compiti:

a) deliberare sul trasferimento della sede legale in altra città;

b) deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione;

c) deliberare sulle proposte di modifica dell'atto costitutivo o dello statuto associativo.

13.4. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata mediante posta elettronica contenente l'indicazione dei punti all'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo dell'Assemblea, nonché della data, dell'ora e del luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

13.5. L'avviso di convocazione è spedito almeno 14 giorni prima dell'adunanza (a) agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati, e (b) ai Consiglieri (e ai membri dell'eventuale Organo di Controllo), agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

13.6. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare, anche in caso di omissione delle formalità di cui sopra, qualora siano presenti tutti gli Associati e tutti i Consiglieri (e tutti i membri dell'eventuale Organo di Controllo).

Art. 14) Convocazione dell'Assemblea degli Associati

14.1. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per comprovati motivi il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

14.2. Fermo quanto sopra, l'Assemblea ordinaria e straordinaria, è convocata ogni

Federica	Silvana	Eusebia Ag-
<u>Candela</u>		William John
<u>Mary Jo Taylor</u>		Ronald Ann
Dorothy Brown		Gertie

qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio di Amministrazione da almeno 1/5 (un quinto) degli Associati regolarmente iscritti e già aventi diritto di voto o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

14.3. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta da un presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale si fa assistere dal Segretario del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di assenza o impedimento di questi, da altro Associato, con funzioni di segretario verbalizzante. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

14.4. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal presidente e dal segretario verbalizzante.

Art. 15) Partecipazione all'Assemblea degli Associati e validità delle delibere

15.1. Per la validità delle delibere assembleari si fa riferimento all'art. 21 Codice civile, in quanto non derogato dalle disposizioni che seguono.

15.2. Ciascun Associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro Associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare, oltre a sé stesso, sino ad un massimo di altri due Associati.

15.3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

15.4. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli Associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di Associati intervenuti.

pedane Schenck
Cand. Dr.

Wrote to Mary
I hope Mary
knows the story

Walter L. Jones
Carol Ann
and

degli Associati convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

17.2. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

17.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un consigliere, il Consiglio fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino all'Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato. Il consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un consigliere cessato dalla carica resta a sua volta in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

17.4. Nel caso in cui l'Assemblea degli Associati non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Art. 18) Riunioni del Consiglio di Amministrazione

18.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti (o la totalità dei componenti l'eventuale Organo di Controllo) lo ritengano opportuno, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età.

18.2. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui il Consiglio sia composto da soli tre membri, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.



Federico Siciliano
Carlo Neri

Francesco Di Stefano
Giuseppe Panno
Enrico De Luca

U. De Santis
Carlo Neri
Carlo Neri

15.5. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli Associati aventi diritto di voto in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli Associati aventi diritto di voto in seconda convocazione.

15.6. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega, e aventi diritto di voto. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo Art. 29 del presente Statuto.

15.7. L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della provincia di Ragusa. Ove gli intervenuti siano dislocati in più luoghi, l'Assemblea può anche svolgersi in audio o videoconferenza, purché sia consentito al presidente della stessa verificare l'identità degli Associati che partecipano e votano da remoto.

Art. 16) Principio del voto singolo

16.1. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano oppure, quando ne faccia richiesta almeno un 1/10 (un decimo) dei presenti, a scrutinio segreto.

16.2. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.

16.3. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, co. 2, del Codice civile.

Art. 17) Consiglio di Amministrazione

17.1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione. È composto da un numero dispari di consiglieri tra un minimo di tre ed un massimo di cinque, con un minimo di tre eletti dall'Assemblea fra gli Associati. Esso resta in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea

18.3. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 19) Competenze del Consiglio di Amministrazione

19.1. Il Consiglio di Amministrazione:

- a) redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redige, se del caso avvalendosi di consulenti esterni, e approva la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f) delibera circa l'ammissione e l'esclusione degli Associati (salvo ricorso dell'interessato all'Assemblea degli Associati);
- g) determina l'ammontare della Quota Annuale associativa e le modalità di versamento;
- h) delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- i) ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- j) delibera in ordine alla variazione della sede legale dell'Associazione all'interno dello stesso comune;
- k) svolge tutte le altre attività di amministrazione ordinaria e straordinaria necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Federica Suda
Carlo Suda
Giovanni Suda

Enrico Suda
Carlo Suda
Giovanni Suda





Art. 20) Convocazione del Consiglio di Amministrazione

20.1. La convocazione del Consiglio è effettuata mediante avviso spedito con posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

20.2. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i consiglieri (e ai membri dell'eventuale Organo di Controllo) almeno 8 giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno 3 giorni prima.

20.3. Il Consiglio è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri (e tutti i membri dell'eventuale Organo di Controllo).

20.4. Il Consiglio può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi e collegati in audio o videoconferenza, a condizione che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti.

Art. 21) Presidente - Rappresentanza legale

21.1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio di Amministrazione, sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

21.2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il

Felice S. e
Carlo C. e
Carlo C. e

Marco S. e
D. Paolo S. e
Eugenio S. e

Marco S. e
Carlo C. e
Eugenio S. e

Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

21.3. Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Art. 22) Segretario e Tesoriere

22.1. Il Segretario assiste il Presidente nello svolgimento delle attività che si rendano necessarie o opportune per l'amministrazione dell'Associazione. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione (fatta eccezione per quelle dell'eventuale Organo di Controllo).

22.2. Il Segretario tiene aggiornati i libri sociali, compresi il Libro verbali delle Assemblee, il Libro verbali del Consiglio di Amministrazione, il Libro degli Associati.

22.3. Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 23) Organo di Controllo

23.1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se, facoltativamente istituito, dall'Assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

23.2. L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

23.3. L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a

Federico Sciacca
Consiglio di Amministrazione
Presidente
Consiglio di Amministrazione

Roberto D'Amico
Consiglio di Amministrazione
Consiglio di Amministrazione
Consiglio di Amministrazione



quanto stabilito dall'art. 30, co. 2, del Codice del Terzo Settore.

23.4. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

23.5. L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001 qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

23.6. L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

23.7. L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

23.8. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore.

23.9. Nei casi previsti dalla legge, o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Federica Sestini
Carmelo Iannace

Francesco Di Stefano
Carmelo Iannace

Ubaldo Iannace
Carmelo Iannace



23.10. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO V - PATRIMONIO ED ENTRATE

Art. 24) Il patrimonio e le risorse economiche

24.1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio.

24.2. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle Quote di Adesione, dalle Quote Annuali e dai contributi straordinari versati dagli Associati e non specificamente destinati ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- b) dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi non specificamente destinati ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e) da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- f) da contributi, rimborsi, proventi rivenienti dalla cessione di beni e servizi agli Associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni;

Felice Nicotri
Lionel L. L. L.
M. P. P.

D. P. P.
L. P. P.
L. P. P.

L. P. P.

g) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

h) da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;

i) da proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali;

j) da ogni altra entrata dell'Associazione non specificamente destinata ad incremento del suo patrimonio.

24.3. Qualora si renda necessario o opportuno, il Consiglio di Amministrazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni del patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente dell'Associazione.

Art. 25) Intramissibilità della quota associativa e irripetibilità degli apporti

25.1. Le somme versate a titolo di Quota di Adesione e di Quota Annuale, così come i contributi straordinari, rappresentano unicamente un versamento a sostegno economico del sodalizio associativo. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

25.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, neppure in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, estinzione, recesso o esclusione dell'Associato.

TITOLO VI - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Art. 26) Libri sociali e diritto di consultazione degli Associati

26.1. Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del



Federica Saccoccia
Carmela Iannace

Francesco Di Tanno
Carmela Iannace

Walter Fedina
Carmela Iannace

Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuto a cura del relativo organo.

26.2. Gli Associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio di Amministrazione sulle questioni riguardanti l'Associazione.

26.3. I libri dell'Associazione sono consultabili dall'Associato che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. L'istanza deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 27) Il bilancio/rendiconto annuale

27.1. Il Bilancio di esercizio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria degli Associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

27.2. Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario

Felice Simeone
Carlo Lilla
Dario D. Targuery

Di Paolo Tomme
Enrico Modugno
Vittorio Pizzini
Carlo Pavesi

Luigi

dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi ed entrate siano inferiori a 300.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

27.3. Il Bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 28) Il rendiconto della raccolta fondi

28.1. Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

TITOLO VII - SCIOGLIMENTO

Art. 29) Scioglimento dell'Associazione

29.1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli Associati.

Art. 30) Devoluzione del patrimonio

30.1. In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Associati, determinandone gli eventuali compensi.

30.2. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere



Federica Sciacca
Carmela Neri

Impegno
di Paolo
Cunzio

U. C. C. C.
Carmela Neri

positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, co. 1, del Codice del Terzo Settore.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31) Rinvio alle leggi in materia di Terzo Settore

31.1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

31.2. L'Associazione, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, può acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, secondo quanto disciplinato dall'art. 22 del Codice del Terzo Settore.

31.3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

31.4. L'Associazione potrà integrare la denominazione con "Ente del Terzo Settore" o, in breve, "E.T.S." a seguito dell'eventuale iscrizione nel relativo registro.

31.5. Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dell'Associazione stessa.

31.6. Il presente atto, comprendente l'Atto costitutivo e lo Statuto, è soggetto ad imposta di registro in misura fissa ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, co. 3 e 5, del Codice del Terzo Settore.

GLI ASSOCIATI FONDATORI

Alfano Emanuela

Arezzo Carmelo

Di Pasquale Franco

Felice S. Leone
Carmelo Arezzo
Francesco Di Pasquale
Emanuela Alfano
Carmelo Arezzo
Francesco Di Pasquale
Emanuela Alfano

Di Pasquale Franco

Di Pasquale Vincenzo

Vincenzo Di Pasquale

Iacono Giovanni

Giovanni Iacono

Rustico Carmelo

Carmelo Rustico

Siciliano Federica

Federica Siciliano

Sortino Vittorio

Vittorio Sortino

Enrico Altieri

Enrico

